


**IN BREVE n. 19 - 2023**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **FRANCOBOLLI ITALIA 2023 - NUOVE EMISSIONI**



- **Emissione di un francobollo celebrativo della Prima seduta del Senato della Repubblica Italiana, nel 75° anniversario (foglietto)**

Data di emissione: 8 maggio 2023

- **Francobollo celebrativo della Prima seduta del Senato della Repubblica Italiana, nel 75° anniversario**

Data di emissione: 8 maggio 2023



## **NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - CONIO 2023**

- 5 Euro FDC AG 100 anni istituzione Parco Nazionale Abruzzo  
euro 78,00
- 5 Euro FDC Bimetallica Ag/Cu Tutela Ambiente  
euro 82,00

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - PRECOMPILATA e ABILITAZIONE**

**PERSONA DI FIDUCIA** la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Ho letto che posso chiedere l'abilitazione per una persona di mia fiducia per presentare il modello 730 precompilato. In che modo? È stato predisposto un modello?

### **Risponde Paolo Calderone**

L'Agenzia delle entrate consente al contribuente di abilitare una persona di fiducia ad accedere, per proprio conto, ai servizi online dell'Agenzia e all'applicativo web della dichiarazione precompilata. L'abilitazione può essere richiesta solo per una persona, la quale accederà all'area riservata del sito con le sue credenziali (SPID, CIE o CNS) e, successivamente, sceglierà di operare nell'interesse della persona che l'ha abilitata.

Per abilitare una persona di fiducia occorre presentare il [modulo](#) allegato al provvedimento del 17 aprile 2023, disponibile sul sito dell'Agenzia (che ha sostituito quello predisposto lo scorso anno). Il modulo può essere presentato sia **dalla persona che richiede l'abilitazione** (mediante un servizio web presente all'interno della sua area riservata, con una videochiamata, con posta elettronica certificata, o recandosi in un ufficio territoriale dell'Agenzia) sia **dalla persona di fiducia** (con posta elettronica certificata, se autorizzata all'invio dal contribuente che chiede l'abilitazione, o portando in ufficio la richiesta di abilitazione e un certificato medico che attesta l'impossibilità della persona interessata, a causa di patologie, a presentare direttamente il modulo). Per maggiori informazioni e approfondimenti sulle richieste di abilitazione si rinvia alla guida "**L'accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia**", pubblicata nella sezione "[l'Agenzia informa](#)" del sito dell'Agenzia delle entrate.

## **INPS - VARIATO L'INTERESSE PER OMESSO O RITARDATO**

**VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI** da

DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 44 dell'8 maggio 2023, informa che la Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 4 maggio 2023, ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, di seguito TUR) che, a decorrere dal 10 maggio 2023, è pari al 3,75%.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.44 dell'8.05.2023 (documento 103)**

### **VEDI ANCHE:**

Dal 10 maggio 2023 schizza al **9,75%** il tasso di interesse per la rateizzazione dei debiti contributivi.

<https://www.pensionioggi.it/notizie/fisco/contributi-aumenta-ancora-il-coste-delle-rateazioni>

## **PARLAMENTO: L'EQUO COMPENSO DIVENTA LEGGE** da DplMo - fonte: Gazzetta Ufficiale

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023, la Legge 21 aprile 2023, n. 49, con le disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

- per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della **legge n. 247/2012**;
- per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del **decreto-legge n. 1/2012** (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012);
- per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 4/2013, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro il 4 luglio 2023 e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima **legge n. 4/2013**.

**la Legge n. 49/2023**

 **CTRL + clic**

### **Da ItaliaOggi di martedì 9 maggio 2023:**

Il parere di congruità rilasciato dall'Ordine sugli onorari del professionista ha efficacia di titolo esecutivo grazie alla normativa sull'equo compenso. E'una delle principali novità della legge 49/2023.

## **SGRAVI FISCALI SOLO PER I DIPENDENTI ... e I PENSIONATI?** (mpe)

Grandi titoli sui giornali per gli sgravi fiscali ai lavoratori dipendenti ... giusto, bene ... ma per i pensionati? Il solito nulla ... anzi le solite gabelle!!!

## **ONAOSI, VICINA AI FIGLI DI CONTRIBUENTI**

La Fondazione ONAOSI pur rimanendo nell'ambito della sua mission, ha cercato di ampliare il sostegno alle fragilità dei contribuenti ed essergli vicina anche con un nuovo bando a favore dei figli di contribuenti ONAOSI in caso di decesso del genitore non contribuente.

## **Contributo economico a favore dei figli di Contribuenti Onaosi in caso di decesso del genitore non contribuente ex art. 5 commi 1,2 statuto**

### **TERMINE DI SCADENZA BANDO 2023: 30 GIUGNO 2023**

Per l'anno scolastico e accademico 2022/2023 la **Fondazione ONAOSI**, pubblica un bando a favore dei **figli di contribuenti ONAOSI** per l'erogazione di un **contributo economico in caso di decesso del genitore non contribuente** rivolto anche agli studenti universitari.

Scarica la modulistica: <https://www.onaosi.it/bandi-e-modulistica/b-contribuenti/2593/contributo-economico-a-favore-dei-figli-di-contribuenti-onaosi->

**Link video Fondazione:**

- <https://www.youtube.com/watch?v=9t2wsRl3eTE>
- <https://www.youtube.com/watch?v=ohqAIusHymw>

**da ARAN SEGNALAZIONI - NEWSLETTER n.9 del 10.05.2023**

**Orientamenti Applicativi - Comparto Sanità**

## **CSAN116**

**In relazione a quanto previsto dall'art. 49, comma 6 del CCNL 2/11/2022 ("A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire prioritariamente nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77), si chiede come vada inteso l'inciso "prioritariamente" inserito nella nuova disciplina delle Ferie e Festività soppresse? La precisazione che le giornate di riposo non fruite non sono monetizzabili consente comunque l'applicazione del comma 11 del medesimo articolo, come per le ferie?**

L'inciso "prioritariamente" deve intendersi nel senso che le giornate di festività soppresse devono essere fruite nell'anno solare in via prioritaria rispetto alle giornate di ferie. Si precisa che l'art. 49, comma 6 del CCNL 2019-2021 (così come l'art. 33, comma 6 del CCNL 21.5.2018 sul quale l'Agenzia si è espressa con specifico parere CSAN81a) ha qualificato le quattro giornate della legge n. 937/1977 come giornate di riposo, assimilandole alle ferie. Tuttavia, tale equiparazione non vale per tutti gli aspetti applicativi essendo tali giornate di riposo disciplinate anche dalla legge citata che ne prevede, a differenza delle ferie, la fruibilità esclusivamente nell'anno di riferimento senza possibilità di trasferimento all'anno successivo. In nessun caso inoltre, tali giornate, possono essere oggetto di monetizzazione.

In materia di monetizzazione delle ferie poi, si richiamano le circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14.9.2012 e prot. 94806 del 9.11.2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6.08.2012 e prot. 40033 dell'8.10.2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruizione non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

## **CSAN120**

**Si chiede di conoscere qual è la corretta modalità di calcolo della tredicesima mensilità prevista dal nuovo art. 96 del CCNL 2019-2021, in particolare con riferimento al servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno di cui al comma 4, alla mancata spettanza di cui al comma 5 e alla riduzione di cui al comma 6.**

Il calcolo deve essere effettuato considerando che il diritto alla tredicesima mensilità matura per 365esimi in proporzione ai giorni di effettiva prestazione lavorativa. Pertanto, nel caso di

servizio prestato per un periodo inferiore all'anno e nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di tanti 365esimi quanti sono i giorni di servizio prestato. Per i periodi temporali di assenza di cui al comma 5 (periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico) il rateo giornaliero della tredicesima mensilità non spetta. Per i periodi temporali di assenza che comportino la riduzione del trattamento economico di cui al comma 6, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.

## **CSAN121**

**L'articolo 47, comma 7 del CCNL 2019-2021 stabilisce che “La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è rideterminata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 la retribuzione base mensile, di cui all'art. 94, comma 2 lett. b) (Retribuzione e sue definizioni), comprensiva del rateo di tredicesima mensilità ad essa riferita”. L'articolo 94, comma 2, lett. b) prevede nella valorizzazione mensile il valore economico dello stipendio tabellare mensile e i differenziali economici di professionalità di cui all'art. 19, c. 1. Quest'ultima disposizione include i differenziali economici di professionalità fra gli incrementi stabili del trattamento economico, cioè fra quelli ricompresi nella tabella E del CCNL. È incluso in tale previsione anche il differenziale economico di professionalità di cui all'art. 99 comma 3, lett. b)?**

L'articolo 94 del CCNL 2019-2021 nella sua stesura, resasi necessaria a seguito dell'introduzione del nuovo istituto dei differenziali economici di professionalità, adegua la nozione di retribuzione base mensile, utile per l'applicazione dell'algoritmo nella definizione del calcolo della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario. Il riferimento all'articolo 19, comma 1 deve ovviamente intendersi *all'istituto* dei differenziali economici di professionalità che sono descritti e declinati nella loro natura proprio nel citato articolo 19, comma 1. Conseguentemente, la base di calcolo su cui applicare l'algoritmo per la determinazione dello straordinario, deve considerare nella base di calcolo anche eventuali differenziali economici di professionalità attribuiti all'1.1.2023 in prima applicazione ai sensi dell'art. 99, comma 3, lett. b).

Si richiama nel merito anche l'indicazione contenuta nell'articolo 99, comma 4 che espressamente stabilisce che i differenziali economici di professionalità di cui al comma 3, lett. b) dello stesso articolo, originati in prima applicazione alla data dell'1.1.2023, non pregiudicano l'attribuzione degli ulteriori “differenziali economici di professionalità” di cui all'art. 19: con tale locuzione si è inteso precisare quanto concordato fra le parti, ovvero che il maturato delle fasce in godimento al 31.12.2022 costituisce uno “zainetto” personale all'1.1.2023 che consente a tutti i dipendenti – anche e soprattutto per coloro che risultano inquadrati nelle fasce più elevate - di ripartire dal valore del nuovo stipendio base con la possibilità di acquisire ulteriori differenziali che hanno la stessa natura contrattuale di quelli attribuiti in prima applicazione: in tal modo non viene alterato l'impatto sul valore orario dello straordinario.

## **MEDICI IN CALO, APPROVATA LA RIFORMA DELLA QUOTA A** da Il giornale della previdenza n.16 del 5 maggio 2023

Gli effetti del progressivo pensionamento di un'intera coorte di medici hanno imposto la revisione del contributo minimo di Quota A, che dal prossimo anno aumenterà con un meccanismo diverso.

Il nuovo regime prevede, per quanto concerne il contributo da versare, una rivalutazione annua che passa dall'1,5 al 3 per cento e che si andrà a sommare al 100 per cento del tasso d'inflazione (invece che il 75 per cento).

La modifica è stata ratificata con 164 voti favorevoli e 6 contrari dall'Assemblea nazionale, riunita sabato 29 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo 2022.

### **LE RAGIONI DELL'AUMENTO**

Le condizioni demografiche ed economiche che hanno indotto l'Enpam a rivedere gli importi del contributo minimo per tutti i medici e i dentisti sono state illustrate nel corso dell'assemblea nazionale dello scorso novembre e comunicate a tutti gli iscritti attraverso il [Giornale della previdenza dei medici e degli odontoiatri](#) (si da pagina 20 a pagina 27).

In sintesi, basti pensare che nell'ultimo anno i nuovi pensionati di Quota A sono stati più di 10mila (10.618) mentre il numero totale dei contribuenti attivi è diminuito di oltre 3mila (-3.148 medici e dentisti).

Una tendenza consolidata negli ultimi anni, segnata dal progressivo e massiccio ricorso al pensionamento della generazione del baby-boom, solo parzialmente compensato dall'ingresso delle nuove leve.

Anche la distribuzione delle età ha il suo peso. Mettendo a confronto la platea degli iscritti Enpam di oggi e quella di 10 anni fa si nota che il numero dei contribuenti alla Quota A è cresciuto del 3 per cento, a fronte però di un calo del 6 per cento dei professionisti con più di 40 anni, quelli che – per intenderci – versano il contributo di importo maggiore.

### **SALVADANAIO PREVIDENZIALE PIU RICCO**

L'aspetto più importante da tenere in considerazione, comunque, è che la Quota A non è una tassa ma un contributo che ogni professionista accantona in un salvadanaio previdenziale che cresce in proporzione ai versamenti fatti. Poiché dal 2012 questa gestione funziona con il metodo contributivo, più si versa più si prenderà di pensione.

Un aumento della Quota A, quindi, non comporta una maggiore spesa ma un maggiore risparmio.

### **TUTTI I VANTAGGI DELLA QUOTA A**

I benefici della Quota A, inoltre, non si limitano alla pensione, che già di per sé restituisce con gli interessi tutti i versamenti fatti durante la vita professionale. La Quota A dà infatti diritto a una lunga serie di prestazioni di welfare che vengono garantite a tutti gli iscritti senza costi aggiuntivi. Mutui per i giovani, sussidi in caso di difficoltà o in caso di calamità naturali, assicurazione gratuita per long term care: sono alcune delle tutele previste.

## **Ecco quali sono i vantaggi del pagamento della Quota A**

Dall'assegno di maternità al vitalizio di 1.200 euro in caso di non autosufficienza, dai sussidi per medici e dentisti.....

### **Quota A: ecco quanto costa davvero**

Sono tanti i medici a pensare che l'importo della Quota A sia più alto del suo costo reale. Facciamo un.....

## **COSA DÀ L'ENPAM PER LA MATERNITÀ?**

*Nel contributo di Quota A sono comprese circa 70 euro per la maternità. Quali tutele sono previste quindi dall'Enpam? E ai papà che cosa date?*

Gentile Dottore,

il contributo di maternità serve a finanziare l'**indennità di maternità, adozione, affidamento e aborto** e la **gravidanza a rischio**. Sono coperte dall'indennità dell'Enpam tutte le professioniste iscritte all'Ordine che non sono tutelate da altre gestioni, comprese le dottoresse iscritte al corso di formazione in medicina generale e anche le specializzande per i periodi eventualmente non coperti dalla borsa di specializzazione (quando per esempio il bambino nasce al termine del periodo di formazione oppure quando la specializzanda ha già fatto 12 mesi di assenza per maternità o malattia).

L'indennità è calcolata in base al reddito professionale dichiarato (80 per cento) ma l'Enpam fa in modo che ciascuna professionista percepisca almeno 1.337 euro al mese moltiplicati per cinque mesi, anche se aveva un reddito inferiore. Per i redditi particolarmente bassi è previsto un aiuto ulteriore per tre mesi in più.

Per legge i papà hanno diritto all'indennità di maternità solo in casi molto particolari (per esempio se la madre è deceduta o gravemente malata, oppure in caso di abbandono o di affidamento esclusivo al padre).

## **SUSSIDIO BAMBINO**

Oltre a queste tutele, l'Enpam di sua iniziativa ha previsto un sussidio economico per le spese del **primo anno di vita del bambino** o dell'ingresso del minore in famiglia. Il bonus bambino è agganciato a requisiti di reddito. L'assegno è di 2mila euro per ogni figlio e raddoppia a 4mila euro per le dottoresse che svolgono la libera professione.

Il Consiglio di amministrazione dell'Enpam ha deliberato di **estendere questo sussidio anche ai padri**, ma questa nuova regola è in attesa dell'approvazione dei ministeri vigilanti (e potrà essere applicata solo quando arriverà l'ok).

Per tutti i dettagli sulle tutele previste dall'Enpam può consultare la [pagina genitorialità](#) della sezione Come fare per del sito Enpam.it

## **DOTTRINA PER IL LAVORO - AGGIORNATA LA NORMA SULLE PRESTAZIONI OCCASIONALI** da DplMo

Pubblichiamo l'articolo 54-bis del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito con la Legge 96/2017), sulle Prestazioni Occasionali (cd. PrestO) con le novità del [Decreto Legge n. 48/2023](#) (cd. Decreto Lavoro).

In particolare, il Decreto Lavoro ha modificato i limiti di utilizzo delle prestazioni occasionali per le imprese che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. [54-bis PrestazioneOccasionale-decreto lavoro 2023](#)

**l'articolo 54-bis del Decreto Legge n. 50/2017**

 **CTRL + clic**

## **NEL SETTORE PUBBLICO IL TFR E' ON LINE**

Inps messaggio 1645/2023: il calcolo del Tfr (trattamento di fine rapporto) dei pubblici dipendenti è on line. In caso di dimissioni può sopravvivere la procedura cartacea.

### **INPS Messaggio n. 1645 - 8 maggio 2023**

Oggetto: Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni

Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l'avvio del nuovo processo di acquisizione dei dati giuridico-economici ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni, per la completa integrazione con la Posizione Assicurativa dei dipendenti pubblici.

Con il presente messaggio, all'esito della fase di formazione e sperimentazione, si comunica che la compilazione dell'"Ultimo miglio TFR" da parte dell'Ente datore di lavoro sostituisce i modelli cartacei "TFR1" e "TFR2" costituendo, ad eccezione delle fattispecie di seguito descritte, la modalità esclusiva per avviare il processo di sistemazione e certificazione della Posizione assicurativa, propedeutica alla creazione della pratica di TFR.

In tema di esclusività del canale telematico, si ricorda che con la circolare n. 125 del 4 novembre 2022 è stato comunicato che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'utilizzo degli strumenti digitali è divenuto esclusivo, oltre che per il TFS, anche per il TFR dei dipendenti pubblici. Rimane invariata la modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione della prestazione per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Scuola attraverso il flusso telematico MIUR/MEF.

Poiché l'invio dell'"Ultimo miglio TFR" è vincolato al caricamento della denuncia mensile che contiene la causale di cessazione, è consentito, in via residuale, l'invio dei citati modelli cartacei, per le seguenti fattispecie:

- 1) rapporti di lavoro cessati a seguito di "decesso" senza che sia possibile utilizzare la funzione "Anticipo DMA" per la predisposizione dell'"Ultimo miglio TFR";
- 2) rapporti di lavoro risolti per dimissioni volontarie senza diritto a pensione per i quali l'iscritto ha chiesto la quantificazione ai fini della cessione.

È inoltre consentito l'invio del modello cartaceo "TFR2" per le comunicazioni di variazioni contrattuali relative a pratiche TFR nello stato "pagata", impiantate a seguito di trasmissione di modello "TFR1".

In caso di difficoltà operative nell'inserimento dell'"Ultimo Miglio" da parte dell'Ente datore di lavoro è possibile consultare il "Manuale Integrato di gestione del TFR con la Posizione Assicurativa" allegato al presente messaggio (Allegato n. 1), nonché disponibile sul portale istituzionale dell'INPS nella sezione "Dipendenti pubblici: servizi per amministrazioni, enti e aziende". Laddove tali difficoltà dovessero persistere, è possibile chiedere supporto alle Strutture dell'INPS territorialmente competenti.

Per la segnalazione di problemi relativi all'inserimento dell'"Ultimo Miglio TFR" e al processo di certificazione della Posizione assicurativa ai fini del TFR, gli Enti datori di lavoro e le Strutture territoriali dell'INPS, possono avvalersi della seguente casella di posta elettronica:

[SegnalazioniTFRPA-ApplicazioneCircolare185@inps.it](mailto:SegnalazioniTFRPA-ApplicazioneCircolare185@inps.it)

Si comunica, infine, che per i casi di cui agli elencati punti 1) e 2), con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio di una specifica funzione di "Anticipo DMA per TFR".

Il Direttore Generale  
Vincenzo Caridi

**ALLEGATI A PARTE - Allegato 1 Mess. 1645/2023 (documento 104)**